

**REGOLAMENTO (CE) N. 629/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 528/1999 recante misure intese a migliorare la qualità della
produzione oleicola per quanto concerne le attività ammissibili al finanziamento comunitario**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE, a partire dal 1° novembre 2001 una percentuale dell'1,4 % dell'aiuto alla produzione corrisposto ai produttori di olio d'oliva e di olive da tavola è destinato al finanziamento di azioni da realizzare negli Stati membri al fine di migliorare la qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola e il relativo impatto ambientale. Il regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 593/2001 ⁽⁴⁾, non fa però riferimento alla produzione di olive da tavola.
- (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 528/1999.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 528/1999 è modificato nel seguente modo:

- 1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:
«Regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione, del 10 marzo 1999, recante misure intese a migliorare la qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola».
- 2) L'articolo 1 è modificato nel seguente modo:
 - a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
«1. Il presente regolamento precisa le azioni da svolgere e le modalità da rispettare per migliorare a livello regionale la qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola e il relativo impatto ambientale.»

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 62 dell'11.3.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 88 del 28.3.2001, pag. 6.

b) Il paragrafo 2 è modificato nel seguente modo:

i) i punti b), c), d) e e) sono sostituiti dal seguente testo:

«b) il miglioramento delle condizioni di coltivazione e trattamento degli olivi, di raccolta, magazzino e trasformazione delle olive, nonché di magazzino degli oli e delle olive da tavola prodotti;

c) l'assistenza tecnica agli olivicoltori, ai frantoi e alle imprese di trasformazione di olive da tavola al fine di contribuire a migliorare l'ambiente nonché la qualità della produzione di olive e della trasformazione delle stesse in olio e olive da tavola;

d) il miglioramento dell'evacuazione dei residui della triturazione e della trasformazione di olive in condizioni non nocive all'ambiente;

e) la formazione, la divulgazione e le dimostrazioni intese a diffondere presso gli agricoltori, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola le informazioni relative alla qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola nonché all'impatto ambientale di tali produzioni;»

ii) il punto g) è sostituito dal seguente testo:

«g) la collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo della produzione di olio d'oliva vergine e di olive da tavola che contribuiscano al tempo stesso al miglioramento dell'ambiente;».

c) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«Gli insetticidi contro la mosca dell'olivo devono essere impiegati con l'ausilio di esche proteiche. Tuttavia, in condizioni particolari e sotto la direzione degli organismi incaricati di prescrivere i trattamenti, può essere autorizzato l'impiego di insetticidi secondo modalità diverse. Gli insetticidi e le relative modalità d'applicazione devono essere tali che nessun residuo nelle olive provenienti dalle zone oleicole trattate né nell'olio e nelle olive da tavola ottenuti da tali olive superi le dosi massime autorizzate dalla normativa comunitaria.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 2001.